



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1184

che propone l'adozione della variante del Piano regolatore di Caslano denominata: impianti di telefonia mobile e relativa richiesta di un credito di fr. 10'000.00 per spese procedurali e di adeguamento, comprensive dell'onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative

6987 Caslano, 25 aprile 2018

All'Onorando
Consiglio Comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

conformemente all'art. 27 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST), con il presente messaggio il Municipio propone l'adozione della variante al Piano regolatore di Caslano denominata: impianti di telefonia mobile e relativa richiesta di un credito di fr. 10'000.00 per le spese procedurali e di adeguamento, comprensive dell'onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative.

Premessa

Il Comune di Caslano è dotato di PR approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 2695 del 2.6.2009.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst, citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

Si procede quindi a implementare le norme di attuazione proponendo un articolo relativo all'argomento succitato.

Contenuto e forma

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo;
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore, mentre l'adeguamento alla nuova forma secondo LST (piano delle zone, piano di urbanizzazione, regolamento edilizio) sarà eseguito in separata sede, per l'intero territorio comunale, nei termini previsti dalla LST.

Procedura

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

Stato di fatto

Quadro normativo

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.6.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati, inseriti in LST e RLst, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il Dipartimento del Territorio ha elaborato le Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel febbraio 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none"> • LPAmb • ORNI 	<ul style="list-style-type: none"> • RORNI • RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117 • Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • regolamento edilizio

Variante di PR

Adattamento della linea guida alle caratteristiche del Comune

Il Municipio di Caslano ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile.

La concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLst nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico

appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso.

Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato "*conditio sine qua non*" per il verificarsi delle immissioni ideali.

Si riprende quindi il sistema a cascata suggerito nel documento delle Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"; il modello qui proposto viene semplificato con la scelta di cinque gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura. La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a PR molto complessi ed estesi; nel caso di Caslano, la situazione territoriale non presenta eccessive difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.

Va ricordato, inoltre, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

Il Municipio ritiene tuttavia opportuno applicare alle zone residenziali/miste una suddivisione in tre gradi differenti, considerando degni di attenzione particolare i nuclei storici (si ricorda la presenza del nucleo di Caslano nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale ISOS) e ancor più le aree abitate lungo la riva del lago, rispetto alle altre zone residenziali, ritenute meno sensibili per le loro caratteristiche urbane.

La tabella seguente riassume le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e la loro corrispondenza con le zone di PR di Caslano e con l'attuale articolo di NAPR cui sottostanno (1).

¹ La zona grotti, non consentendo di fatto la residenza, è stata giudicata più affine, per definizione, alle zone per il tempo libero e inserita in quest'ultima categoria.

Priorità	Definizione	Riferimento RLst	Corrispondenza PRCaslano		NAPR	
			sigla	zona		
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	AR-IN AR-INs CL	zona artigianale-industriale zona artigianale-industriale speciale zona cantiere lacuale	art. 43 art. 44 art. 45	
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP2	ecocentro	art. 58	
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	R2 R3 R4 ZM3	zona residenziale estensiva zona residenziale semi-estensiva zona residenziale intensiva zona mista	art. 37 art. 38 art. 39 art. 40	
III	nuclei		NS	zona nucleo storico	art. 34	
			FRP1 FRP2 FRP3	zone oggetto di piano particolareggiato	art. 47	
IV	zone per l'abitazione più sensibili in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi		RL ZS1 ZS2	zona residenziale riva del lago zona residenziale speciale zona residenziale speciale	art. 36 art. 41 art. 42	
	zone per il tempo libero		art. 27 cifra IV	ZG	zona grotti	art. 35
	zone esclusivamente per l'abitazione		art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase			
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro		art. 27 cifra V	FRP4	area Nuovo Centro Civico tutti gli AP-CP non citati nelle aree con priorità I e V	art. 47 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61
V	aree delimitate dal raggio di 100 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		CP1	scuola dell'infanzia e altri edifici a scopo pubblico	art. 60	
			CP2	scuola elementare	art. 60	
			CP5	nuove sede scuola elementare e scuola dell'infanzia	art. 60	
			CP6	nuova sede casa per anziani	art. 60	
			CP10	scuola media	art. 61	

Piani settoriali

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

Norme di attuazione

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce in chiusura del capitolo II "Prescrizioni generali" delle NAPR.

ART. 20 IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

Priorità	Zona
I	zona artigianale-industriale AR-IN zona artigianale-industriale speciale AR-INS zona cantiere lacuale CL ecocentro AP2
II	zona residenziale estensiva R2 zona residenziale semi-estensiva R3 zona residenziale intensiva R4 zona mista ZM3
III	zona nucleo storico NS zone oggetto di piano particolareggiato PRP1, PRP2, PRP3
IV	zona residenziale riva del lago RL zona residenziale speciale via Fiume - piazza a lago ZS1 zona residenziale speciale piazza a lago ZS2 zona grotti ZG area Nuovo Centro Civico PRP4 tutti gli AP-CP non citati nelle aree con priorità I e V
V	aree delimitate dal raggio di 100 m da: - scuola dell'infanzia e altri edifici a scopo pubblico CP1 - scuola elementare CP2 - nuova sede scuola elementare e scuola dell'infanzia CP5 - nuova sede casa per anziani CP6 - scuola media CP10

2. I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.
3. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
4. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
5. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

Programma di realizzazione

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Caslano, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

Situazione contabile

Le spese finora sostenute per l'iter della procedura sono le seguenti:

- Planidea SA, Canobbio onorario	fr.	2'743.20
- Publicitas SA, Lugano pubblicazione quotidiani	fr.	1'393.50
- Foglio ufficiale pubblicazione	fr.	<u>167.00</u>
Totale	fr.	<u>4'303.70</u>

che sono già state registrate nella contabilità 2016 e 2017.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, il Municipio vi invita a voler

risolvere:

1. E' adottata la variante al Piano regolatore di Caslano, denominata impianti per la telefonia mobile – settembre 2016 -, comprendente i seguenti atti:
 - Rapporto di pianificazione
 - Modifiche normative
2. La variante di PR è adottata nel suo complesso.
3. E' concesso un credito complessivo di fr. 10'000.00, per spese procedurali e di adeguamento, comprensive dell'onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative.
4. Scadenza del credito: 31 dicembre 2019.
5. Spese a carico del conto investimenti del Comune di Caslano.
6. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LST e RLst.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco
 E. Taiana
 Il Segretario:
 I. Casanova



Ris.mun. del 23 aprile 2018

Per esame e rapporto:

Gestione	Speciale PR	Petizioni
	•	